



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PUBBLICO MANIFESTO
(ai sensi dell'art. 14 della legge 10 aprile 1951 n. 287)

AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 e succ. mod., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 07/05/1951, che prevede l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari biennio 2018/2019;

INVITA

I cittadini del Comune che non vi sono iscritti e che abbiano i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della citata legge n. 287 del 10 aprile 1951, e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12, ad iscriversi negli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise o Corte di Assise d'Appello entro e non oltre il **31/07/2017**.

Dalla Residenza Municipale, li 12/04/2017


IL SINDACO
Dott. Antonino Giammalva

Art. 9 - Requisiti dei Giudici Popolari di Corte di Assise:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei Giudici Popolari della Corte di Assise di Appello:

oltre i requisiti di cui all'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - (Incompatibilità).

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia anche se non dipendenti dello Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto o i religiosi di qualsiasi ordine e compagnia.